

Ricorso proposto il 29 dicembre 2014 — Spokey/UAMI — Leder Jaeger (SPOKEY)**(Causa T-846/14)**

(2015/C 065/70)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il polacco***Parti***Ricorrente:* Spokey sp. z o.o. (Katowice, Polonia) (rappresentante: B. Matusiewicz-Kulig, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Leder Jaeger GmbH (Siegen, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI***Titolare del marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario figurativo contenente l'elemento verbale «SPOKEY» — Marchio comunitario n. 6 777 312*Procedimento dinanzi all'UAMI:* Dichiarazione di nullità*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29/10/2014 nel procedimento R 525/2014-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- eventualmente, riformare la decisione impugnata per quanto riguarda taluni prodotti della classe 18;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 75 e 76 del regolamento n. 207/2009;
- Violazione della regola 50 del regolamento della Commissione n. 2868/95.

Ricorso proposto il 2 gennaio 2015 — Ipatau/Consiglio**(Causa T-2/15)**

(2015/C 065/71)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Vadzim Ipatau (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michaluskas, avvocato)*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione 2014/750/PESC del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che modifica la decisione 2012/642/PESC relativa alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente;

- Annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1159/2014 del Consiglio, del 30 ottobre 2014, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo alle misure restrittive nei confronti della Bielorussia, nella parte in cui concerne il ricorrente;
- Condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi, che sono sostanzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-693/13, *Mikhalchanka/Consiglio* ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2014, C 93, pag. 25.

Ricorso proposto il 6 gennaio 2015 — K-Swiss/UAMI (Strisce parallele su una scarpa)

(Causa T-3/15)

(2015/C 065/72)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: K-Swiss, Inc. (Westlake Village, California, Stati Uniti) (rappresentanti: R. Niebel e M. Hecht, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Marchio controverso interessato: Registrazione internazionale che designa l'Unione europea del marchio figurativo (Raffigurazione di cinque strisce parallele disposte sulla parte laterale di una scarpa sportiva) — Domanda di registrazione n. 932 758

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 30 ottobre 2014 nel procedimento R 1093/2014-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivo invocato

- Violazione degli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), e 76 del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'8 gennaio 2015 — Beiersdorf/UAMI (Q10)

(Causa T-4/15)

(2015/C 065/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Beiersdorf AG (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Renck e J. Fuhrmann, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)